

Se questo fatto è accertato, svela una circostanza che potrebbe avere una certa gravità, cioè a dire una ingerenza che la legge non permette all'autorità, anche nel determinare la qualità degli elettori e dei votanti. Quindi è giusto che la Camera ne abbia notizia, affinché, mercè della sua disapprovazione, non avvengano più per l'avvenire casi simili.

In quest'elezione fortunatamente sono tutti d'accordo, perchè le due sezioni le quali avevano le prime votato non si recarono neppure all'ufficio centrale. La sezione principale di Poggio Mirteto non votò; la sezione di Narni, quantunque avesse votato, non mandò il verbale nella prima, nè nella seconda giornata stabilita per l'elezione, e lo mandò solamente ora agli uffici del Parlamento, ed inoltre nelle carte si riscontra pure che l'operazione fu incompleta.

L'avviso è adunque unanime per l'annullamento, ed io a nome dell'ufficio ve lo propongo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'VIII ufficio che sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di Poggio Mirteto nella persona di Romolo Federici.

(L'elezione è annullata.)

Vi sono altri relatori dell'VIII ufficio?

MUSOLINO, relatore. Signori, nella qualità di relatore dell'VIII ufficio ho l'onore di sottoporre al giudizio definitivo della Camera l'elezione del collegio di Fuligno, la quale, contestata da una parte dello stesso ufficio, è ritenuta dall'altra parte come completamente valida.

Pochissime parole sul fatto; la Camera pronunzierà in ultimo appello.

Il collegio di Fuligno è composto di 5 sezioni: Fuligno, Assisi, Gualdo-Tadino, Nocera, Spello. Gli elettori iscritti ascendono in complesso ad 866; votarono 438. Di questi si pronunziarono a favore del signor avvocato Tiberio Berardi 326, e 90 a favore del signor Angelo Marini; 18 voti erano dispersi, e 4 dichiarati nulli, cosicchè nella prima ed unica votazione il signor avvocato Tiberio Berardi, avendo conseguito la maggioranza assoluta, venne proclamato deputato.

In questa elezione vi è una irregolarità. Nella sezione di Nocera ventun individui non compresi nelle liste elettorali venivano indebitamente chiamati a dare il loro voto. Un tal fatto era condannato da tutti i membri dell'ufficio che ho l'onore di rappresentare; non tutti però ne traevano la stessa conseguenza: la minoranza, rappresentata da sette deputati, considerando come insanabile la violazione delle liste elettorali, votava per la nullità, non solo dei ventun voti indebitamente dati, ma per la nullità della votazione della intera sezione, e quindi della elezione; la maggioranza invece, ritenendo come nulli soltanto i ventun voti, riguardava come validi i rimanenti.

E pare che questo partito debba essere preferito, appoggiato qual è a molteplici antecedenti delle anteriori, e anche di questa stessa Legislatura; tanto più che, sottraendo dai 326 voti conseguiti dal signor Berardi i ventun nulli, ne rimarrebbero sempre a suo beneficio 305, numero di gran lunga superiore al terzo degli iscritti e alla metà dei votanti, e di molto superiore a fronte dei 90 ottenuti dal signor Marini, il quale era egli stesso così convinto della legalità del procedimento che non faceva alcuna protesta.

Per queste ragioni, a nome dell'ufficio, prego la Camera di voler dichiarare valida l'elezione del collegio di Fuligno nella persona del signor Tiberio Berardi.

(La Camera approva.)

MAZZA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera le conclusioni dell'ufficio IX sulle operazioni elettorali dei seguenti collegi:

2° collegio di Messina.

La Camera ha già sentita, in una delle precedenti tornate, l'esposizione dei titoli elettorali, per cui l'elezione del signor Giuseppe La Farina debb'essere convalidata.

Fu sollevata la questione riguardante la persona dell'eletto, e furono rimandate le carte dell'elezione all'ufficio per i voluti schiarimenti.

Questi schiarimenti vennero chiesti al Ministero, e il Ministero ha fatta la risposta, che avrà l'onore di leggere testualmente alla Camera:

« Il cavaliere Giuseppe La Farina fu nominato consigliere di Stato, in sostituzione del conte di Santa Rosa, con reale decreto del 24 ottobre scorso, e posto temporariamente a disposizione del Ministero, onde potesse così abbandonare il suo posto e recarsi in Sicilia per prestarvi l'opera sua come consigliere di luogotenenza.

« Da ciò la S. V. può scorgere come il La Farina sia stato nominato consigliere in pianta, poichè, coll'affidargli tale carica, venne appunto a completare il numero di ventidue consiglieri. »

Posto questo fatto, l'ufficio, considerando che il signor La Farina era stato nominato consigliere di Stato in pianta, fece il seguente ragionamento:

Se il signor La Farina fu nominato consigliere di Stato ordinario, non poteva scadere da questa carica che per uno dei seguenti motivi: cioè, o per revoca, o per ispontanea rinuncia, o per incompatibilità di altro ufficio ch'egli avesse accettato, o in fine per altro fatto che lo facesse decadere di pien diritto, *ipso iure*, dalla carica stessa.

Ora, nessuno di questi motivi si è avverato. Non vi fu revoca, e d'altra parte non vi poteva essere che secondo il tenore della legge, la quale prescrive che revoca non vi possa essere da consigliere di Stato tranne per decreto motivato del Re. Non vi fu spontanea rinuncia, poichè di questa non risulta. Non vi fu nessuna incompatibilità d'ufficio in cui egli sia entrato, e che l'abbia reso ineleggibile. Non ci fu nessun altro fatto che lo facesse decadere di pien diritto dalla carica di consigliere; giacchè come tale non potrà al certo riguardarsi dalla Camera il fatto d'aver egli accettata una missione temporanea in Sicilia; e a qualunque partito si appartenga, credo che concorreremo tutti in questa opinione, che i cittadini, i quali in quelle circostanze straordinarie hanno potuto sobbarcarsi a qualche ufficio in servizio dello Stato, non devono riceverne detrimento alla loro posizione personale.

Se dunque per questi motivi egli non ha potuto decadere dalla carica alla quale il signor La Farina fu nominato col decreto poc'anzi citato, rimane che il signor Giuseppe La Farina debbe oggi considerarsi consigliere di Stato ordinario come lo fu il giorno che venne nominato. Se è consigliere di Stato ordinario, è ammissibile, secondo la legge: io ripeto quindi le stesse conclusioni dell'ufficio, che già ebbi il pregio di riferire, che sia confermata la sua elezione a deputato del 2° collegio di Messina.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. La contestazione da me mossa non è personale, ma di principio. Quindi mi bastava la semplice lettura della lettera testè fatta dall'onorevole relatore per prendere una decisione sull'interpellanza che ebbi l'onore di muovere, senza il corredo delle argomentazioni dall'onorevole relatore fatte posteriormente.

Dal giorno ch'è dichiarato che il signor La Farina fu nominato fra i consiglieri portati dalla pianta, che esso si allontanava temporaneamente in forza di decreto reale, e che ri-